

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE **EX D.LGS. 231/2001 DI LORENZI S.R.L.**

Sommario

PARTE GENERALE	5
Definizioni	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	5
1.1. Introduzione.....	5
1.2. Presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa.....	6
1.3. Presupposti soggettivi della responsabilità amministrativa	14
1.3.1. Vantaggio o interesse dell'ente.....	14
1.3.2. Soggetti apicali e soggetti sottoposti	15
1.3.3. La c.d. "colpa organizzativa"	15
1.4. Condotte esimenti e regime probatorio.....	15
1.5. L'apparato sanzionatorio	16
1.5.1. Le sanzioni principali: pecuniarie e interdittive	16
1.5.2. Le sanzioni accessorie: pubblicazione della sentenza e la confisca.....	18
1.5.3 Ulteriori ipotesi: Delitto tentato e Reato commesso all'estero.....	19
2. Descrizione dell'organizzazione e predisposizione del Modello.....	19
2.1 Lorenzi S.r.l.: storia aziendale	19
2.2 Modello di governance della società	20
2.3. Assetto organizzativo	20
2.4.1 Le Linee Guida di Confindustria.....	21
2.4.2 Costruzione del Modello.....	22
2.4.3 Adozione del Modello e sua attuazione.....	23
2.4.4 Finalità del Modello.....	24
2.4.5 Struttura del Modello.....	24
2.4.6 Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello.....	24
2.4.7 Diffusione del Modello	25
2.4.8 Rapporti con il Codice Etico.....	25
3. L'Organismo di Vigilanza.....	25
3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo	26
3.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.....	26
3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.....	27
3.4. I flussi informativi verso l'OdV e Controllo.....	28
3.4.1. Segnalazioni obbligatorie	29
3.4.2 Segnalazione delle violazioni (cd. <i>Whistleblowing</i>)	29
3.5. Archiviazione delle informazioni e Reporting verso gli organi societari.....	30

3.	Sistema sanzionatorio per inosservanza del Modello.....	30
4.2.1	Personale dipendente appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi.....	31
4.2.2.	Personale dirigente.....	32
4.2.3.	Collaboratori esterni.....	32
4.2.4.	Consiglio di amministrazione e Consiglio Sindacale.....	32
	PARTE SPECIALE.....	33
	Introduzione.....	33
	A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRZIONE.....	35
A.1.	Fattispecie rilevanti ex art. 24 d.lgs. 231/2001	35
A.2.	Fattispecie rilevanti ex art. 25 d.lgs. 231/2001	36
A.3.	Fattispecie rilevanti ex art. 25 decies d.lgs. 231/2001.....	39
A.4.	Attività Sensibili	39
A.5.	Principi di comportamento	40
A. 5.	Procedure.....	43
A. 6.	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	43
	B. REATI INFORMATICI, DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	44
B.1.	Fattispecie ex art. 24 bis d.lgs. 231/2001.	44
B.2.	Fattispecie ex art. 25 novies d.lgs. 231/2001.....	45
B.3.	Attività Sensibili	47
B.4.	Principi di comportamento.....	47
B.5.	Procedure specifiche.....	49
B.6.	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	49
	C. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	50
C.1.	Fattispecie rilevanti.	50
C.2.	Attività sensibili.....	51
C.3.	Principi di comportamento.....	51
C.4.	Procedure.....	51
C.6.	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	51
	D. REATI DI FALSITA' IN STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	52
D.1.	Fattispecie rilevanti ex art. 25 bis d.lgs. 231/2001.....	52
D.2.	Fattispecie rilevanti ex art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001.....	52
D.3.	Attività Sensibili.....	53
D.4.	Principi di comportamento	54
D.5.	Procedure.	55
D.6.	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	55

E. REATI SOCIETARI	56
E.1. Fattispecie rilevanti.....	56
E.2. Attività sensibili.....	58
E.3. Principi di comportamento.....	59
E.4. Procedure.....	60
E.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	60
F. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO.....	61
F.1. Fattispecie rilevanti.....	61
F.2. Attività Sensibili.....	61
F.3. Principi di comportamento.....	61
F.4. Procedure.....	62
F.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	62
G. REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO.....	63
G.1. Fattispecie rilevanti.....	63
G.2. Attività sensibili.....	64
G.3. Principi di comportamento.....	64
G.4. Procedure.....	65
G.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	65
H. REATI AMBIENTALI	66
H.1. Fattispecie rilevanti.....	66
H.2. Attività sensibili.....	75
H.3. Principi di comportamento.....	75
H.4. Procedure.....	76
H.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	76
I. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	77
I.1. Fattispecie rilevanti.....	77
I.2. Attività sensibili.....	78
I.3. Principi di comportamento.....	78
I.4. Procedure.....	78
I.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	78
L. REATI TRIBUTARI	79
L.1. Fattispecie rilevanti.....	79
L.2. Attività sensibili.....	81
L.3. Principi di comportamento.....	81

L.4. Procedure.....	82
L.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	82
M. REATI DI CONTRABBANDO.....	83
M.1. Fattispecie rilevanti.....	83
M.2. Attività sensibili.....	86
M.3. Principi di comportamento.....	86
M.4. Procedure.....	86
M.5. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	86

PARTE GENERALE

Definizioni

I termini utilizzati nel presente modello hanno il significato di seguito precisato:

1. Attività Sensibili: le attività che Lorenzi S.r.l. svolge e nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati, come individuate dal presente MOG;
2. Ente oppure Società: Lorenzi S.r.l
3. Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società;
4. Collaboratori: i soggetti che lavorano per la Società in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa;
5. Collegio Sindacale: è l'organo di controllo interno della Società;
6. Consiglio di amministrazione: è l'organo collegiale al quale è affidata la gestione della Società;
7. Consulenti: i soggetti che agiscono per conto della Società in forza di rapporto contrattuale di consulenza;
8. Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti;
9. Decreto: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
10. Linee Guida: le Linee Guida emanate da Confindustria;
11. MOG oppure Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001;
12. OdV oppure Organismo: l'organismo di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che al suo aggiornamento;
13. Organi Sociali: il Consiglio di amministrazione, la Direzione Generale ed il Collegio Sindacale della Società ed i loro membri;
14. Personale: l'insieme dei Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, e dei terzi che a qualunque titolo lavorano per la Società;

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Introduzione

A fronte delle oramai gravi forme di criminalità economica che si manifestano all'interno dell'impresa e in ossequio ad alcune note Convenzioni internazionali e comunitarie¹, il d.lgs. 231/2001, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli enti, anche privi di personalità giuridica, scardinando l'antico principio secondo cui *societas delinquere non potest*. In tal senso, è stata introdotta una responsabilità di tipo amministrativo, in ossequio al dettato dell'art. 27 della Costituzione, che presenta numerosi punti di contatto con la responsabilità di tipo penale², costituendo un *tertium genus*, avente finalità preventive e di massima garanzia nel tentativo di

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea; Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali

² Si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo afferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Difatti, le società possono essere ritenute "responsabili", congiuntamente alla persona fisica autrice materiale della fattispecie criminosa, per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi³.

Al fine di contrastare, o comunque minimizzare, la commissione di determinati reati, la società, può redigere dei modelli organizzativi e procedure di controllo, le quali se sufficientemente idonee ed efficacemente attuate, saranno in grado di escludere o limitare la responsabilità della società⁴.

1.2. Presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa

Presupposto oggettivo affinché sussista responsabilità amministrativo-penale dell'ente è il compimento di uno dei reati tassativamente previsti dal Decreto: i c.d. reati presupposto. Originariamente la responsabilità dell'ente era prevista esclusivamente per i reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, successivamente il testo originario è stato modificato estendendo la responsabilità dell'ente ad un più ampio numero di reati ed illeciti amministrativi.

Di seguito si riporta l'elenco completo dei reati presupposto previsti dal Decreto:

Di seguito si riporta l'elenco completo dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001:

▪ **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (Art. 24, D.lgs. n. 231/2001:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001):
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

³ Articolo 5, comma 1, d.lgs. 231/2001

⁴ Articolo 6 d.lgs. 231/2001.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter, D.lgs. n. 231/2001):
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** (Art. 25, D.lgs. n. 231/2001):
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo** (di cui all'art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 409/2001):
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001):
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **Reati societari** (di cui all'art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001):
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
 - impedito controllo (2625, comma 2, c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023);
- **Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico** (Art. 25-quater, d.lgs. n. 231/2001):
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
 - Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 228/2003):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato** (Art. 25-sexies, d.lgs. n. 231/2001):
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998);
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998);
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
 - reati concernenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (di cui all'art. 25-quater.1, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 7/2006):
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
 - reati transnazionali (introdotto e disciplinati dalla L. 146/2006);
 - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 43/1973);
 - reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
 - **Reato di abbandono di rifiuti** (introdotto e disciplinato dal d.lgs. n. 152/2006);
 - **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (Art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001):
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.);
 - **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (Art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001):
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
 - **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies-1, d.lgs. n. 231/2001):
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis);

- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.lgs. n. 231/2001);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-nonies, d.lgs. n. 231/2001):
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941);
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies, d.lgs. n. 231/2001).
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001):
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001):
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998, articolo modificato dal d.l. n. 20/2023);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)
- **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001):
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018);
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.lgs. n. 231/2001):
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, l. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, l. n. 401/1989)
- **Reati Tributari** (Art. 25-quinquesdecies, D.lgs. n. 231/2001):
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.lgs. n. 75/2020);
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.lgs. n. 75/2020);

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.lgs. n. 75/2020);
- **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001):
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973);
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001):
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (Art. 25-duodevices, D.lgs. n. 231/2001):
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (Art. 12, L. n. 9/2013 - Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva):
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006 - Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale):
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

1.3. Presupposti soggettivi della responsabilità amministrativa

Il verificarsi di uno dei reati riportati sub 1.2. comporta per l'ente responsabilità amministrativa da reato, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato, qualora sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: (a) il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente (b) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati⁵ e (c) sussista "colpa dell'ente" intesa come negligenza nella predisposizione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, ovvero il reato sia stato commesso volontariamente in quanto espressione della politica aziendale.

Al contrario, l'ente non risponde se le suddette persone, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; ad ogni buon conto, qualora questi abbiano agito in virtù di un interesse "in prevalenza" ma non esclusivamente proprio, allora si configura la riduzione della pena da irrogarsi all'ente, nonché l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 13 del Decreto.⁶

1.3.1. Vantaggio o interesse dell'ente

Con riferimento al concetto di «vantaggio o interesse» dell'ente, si rileva che, secondo l'orientamento prevalente, l'interesse va valutato *ex ante* (cfr. Cass. pen. 3 marzo 2021, n. 22256),

⁵ Art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001

⁶ Art. 12 d.lgs. 231/2001

quindi ponendosi anteriormente alla commissione del reato e senza considerare se effettivamente il successivo beneficio si sia effettivamente manifestato. Al contrario, il vantaggio deve essere osservato *ex post* (cfr. Cass. pen. 3 marzo 2021, n. 22256), e deve ritenersi sussistente anche qualora non sia stato prefigurato dall'autore del reato come obiettivo ultimo del suo agire, ma sia stato comunque successivamente conseguito dall'ente.

1.3.2. Soggetti apicali e soggetti sottoposti

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente⁷, ne possono determinare la responsabilità sono

- (a) I cd. "Soggetti apicali"⁸: persone fisiche che rivestono posizioni di vertice, ovvero di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (ad esempio i membri del CdA, i direttori di filiale, oppure di stabilimenti secondari, ovvero di sedi estere distaccate, e gli amministratori di fatto), purché abbiano autonomia decisionale, organizzativa e di spesa;
- (b) I cd. "Soggetti Sottoposti": persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali, che non si esauriscono con la figura del dipendente, ma possono includere categorie di subordinazione differenti, ricomprendendo anche le forme di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo⁹.

1.3.3. La c.d. "colpa organizzativa"

Il principio di colpevolezza, che stabilisce la centralità dell'elemento soggettivo, configura una garanzia a tutela dei destinatari della legge¹⁰, tale per cui la responsabilità penale è personale e non sono configurabili ipotesi di responsabilità oggettiva penale, ovvero in assenza di colpa o dolo.

Il criterio di collegamento soggettivo della responsabilità in capo all'ente viene individuato nella cd. «colpa d'organizzazione»¹¹, che si verifica ogni qual volta l'ente abbia negligenzemente causato il compimento del reato, ovvero non avendo impedito la consumazione o anche il tentativo, del reato, con conseguente implicita accettazione che lo stesso si verifichi. In tal senso, la scelta e predisposizione di specifici modelli di organizzazione e gestione, adeguati ed efficaci, risulta essere imprescindibili per poter rappresentare un quadro organizzativo societario indirizzato alla liceità e prevenzione. Inoltre, si assume che la «colpa d'organizzazione» abbia diversi gradi di intensità, secondo la qualifica rivestita dal soggetto agente che ha commesso di fatto il reato. Proprio su tale considerazione viene costruita l'intera disciplina esonerativa.

1.4. Condotte esimenti e regime probatorio

Qualora venga un commesso uno dei reati di cui sub 1.2, l'onere probatorio¹² incomberà sull'accusa o difesa, a seconda del soggetto che abbia commesso il reato

⁷ L'art. 5, comma 2 del d.lgs. 231/2001 afferma che l'ente non risponde se i soggetti apicali o sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

⁸ L'origine del termine "apicale" risiede nell'espressione *high-level personnel*, utilizzata dalle *Federal Sentencing Guidelines*, traducibile come "personale di alto livello".

⁹ In virtù di un'interpretazione funzionale del criterio, si potrebbero ricomprendere tutti quei soggetti esterni che agiscono sotto il potere direttivo dei soggetti apicali dell'ente, il cui risultato dell'attività avrebbe degli effetti sulla sfera giuridica di quest'ultimo (ad es. agenti, partner in operazioni di joint-venture, distributori, fornitori, consulenti, collaboratori).

¹⁰ Corte Costituzionale, del 24 marzo n. 364/1988.

¹¹ Tale assunto lo si ricava dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001, che riconosce l'esenzione di responsabilità ogni qualvolta l'ente dimostri la sussistenza di requisiti tra loro concorrenti.

¹² Art. 6, d.lgs. 231/2001.

- (a) Se si tratta di illecito commesso da un soggetto cd. “apicale”, individuati all’art. 5, comma 1, lett. a, l’onere probatorio ricade sull’ente, che per potersi esonerare dalla responsabilità per propria “colpa organizzativa”, dovrà dimostrare congiuntamente che:
- (i) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - (iii) nonostante l’adozione e l’attuazione diligente del Modello, le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente le regole impartite dal Modello;
 - (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al punto (ii).
- (b) Al contrario, nel caso in cui il reato sia stato compiuto da un soggetto sottoposto, l’onere della prova è imposto, come di norma, alla pubblica accusa, la quale dovrà dimostrare che il reato è stato compiuto a causa dell’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza.

Tuttavia, è bene specificare che l’esonero della responsabilità dell’Ente non sarà determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l’implementazione di tutti i protocolli e controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati. In particolare, il Decreto, illustra il concetto di efficace attuazione dei Modelli¹³, nonché le fasi propedeutiche ad una corretta implementazione degli stessi¹⁴. Con riferimento ai primi, trattasi di verifiche periodiche ed eventuali modifiche del modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività, che devono essere corredate da un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Mentre, per quanto attiene l’implementazione del Modello, questo deve presentare una serie di caratteristiche tassative, tra cui:

- l’individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.5. L’apparato sanzionatorio

Il meccanismo sanzionatorio predisposto dal Decreto prevede due categorie principali di sanzioni, pecuniarie ed interdittive, e due accessorie, confisca e pubblicazione della sentenza. Il legislatore ha descritto un apparato sanzionatorio proporzionale alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’ente ed alle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso.

1.5.1. Le sanzioni principali: pecuniarie e interdittive

La principale tipologia di sanzioni è quella delle sanzioni pecuniarie, le quali, sono sempre applicabili e vengono determinate in sede giudiziale adottando un “sistema per quote a struttura bifasica”. Dunque, ai fini della quantificazione dell’ammontare, il giudice deve:

¹³ Art. 7, comma 4 del d.lgs 231/2001.

¹⁴ Art. 6, comma 2 del d.lgs 231/2001.

- (a) determinare il numero delle quote proporzionalmente alla gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, tenuto conto delle soglie quantitative imposte dalla legge¹⁵;
- (b) e successivamente, definire l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, il quale parte da un minimo di euro 258 euro ad un massimo di euro 1.549;
- (c) infine, calcolare la sanzione complessiva che verrà definita moltiplicando l'importo singolo per il numero di quote.

Ad ogni modo, l'ente può beneficiare di una riduzione sanzionatoria qualora rientri in uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 12 d.lgs. del Decreto, come ad esempio: la sussistenza di un vantaggio patrimoniale nullo o minimo, l'aver cagionato un danno patrimoniale di ridotta entità o la pronta attivazione dell'ente per l'eliminazione delle conseguenze del reato.

Sanzioni con una portata applicativa ridotta sono quelle interdittive, poiché saranno applicabili solo se espressamente previste dalle norme che disciplinano le fattispecie di reato e purché vengano soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni

- la società ha tratto un profitto di rilevante entità derivante dalla consumazione del reato avvenuta per mano di un soggetto cd. apicale o sottoposto all'altrui direzione, oppure
- che si verifichi una reiterazione degli illeciti ovvero che i soggetti appartenenti all'organizzazione abbiano posto in essere reati per cui l'ente è già stato condannato in via definitiva negli ultimi cinque anni¹⁶.

Qualora si verificano una o entrambe le precedenti condizioni nel contesto delineato, le conseguenze sul piano sanzionatorio sarebbero quelle individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto:

- (a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- (e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In questo senso, l'obiettivo di questo meccanismo sanzionatorio consiste nella paralizzazione dello svolgimento dell'attività dell'ente ed un suo condizionamento attraverso la limitazione della capacità giuridica, ovvero la sottrazione di risorse finanziarie. Pertanto, nonostante rientrino nella categoria delle sanzioni principali, di fatto hanno il compito di affiancare le sanzioni pecuniarie e far sì che la possibilità di un eventuale accertamento della responsabilità e le sue conseguenze non vengano considerati al pari del semplice rischio d'impresa, calcolabile e facente parte dell'attività imprenditoriale.

Anche le sanzioni interdittive vengono determinate in sede giudiziale, dove viene definita sia la tipologia che la durata della misura applicabile, tenendo conto (a) dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, applicarle congiuntamente¹⁷, e (b) della cornice edittale, che deve essere compresa tra i tre mesi e i due

¹⁵ Minimo cento e massimo mille.

¹⁶ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."

¹⁷ Art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001.

anni¹⁸. Inoltre, alcune tipologie, come ad esempio le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, vengono tendenzialmente applicate alle fattispecie di reato più gravi. Sarà poi possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice¹⁹. Infine, a differenza di quanto accade per le sanzioni pecuniarie, queste possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando (a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto; e (b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.²⁰ Nel disporre, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

Per tutte le sanzioni principali applicabili è previsto un regime di esenzione, o riduzione nel caso delle sanzioni pecuniarie, qualora l'ente abbia ricavato un vantaggio patrimoniale nullo o minimo, in caso di pronta attivazione dell'ente per l'eliminazione delle conseguenze del reato²¹, ovvero – ma solo per le sanzioni interdittive – se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado si verifica una delle seguenti condizioni (a) l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; (b) l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello; (c) l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca²².

1.5.2. Le sanzioni accessorie: pubblicazione della sentenza e la confisca

La pubblicazione della sentenza, per estratto o intero, presso il comune ove la società ha la sede principale ed in uno o più quotidiani indicati dal giudice risponde a due esigenze fondamentali: la prevenzione generale dei reati, e pubblicizzare la responsabilità dell'ente per raggiungere tutti i possibili *stakeholders*, favorendo una maggiore tutela e consapevolezza in capo agli stessi. Tale sanzione ha carattere accessorio rispetto alle sanzioni interdittive²³ che sono condizione necessaria e precedente, ed avviene a cura della Cancelleria del Giudice ed a spese della società stessa.

Infine, il realizzarsi della fattispecie di reato comporta inevitabilmente la confisca del «prezzo o del profitto del reato», con la possibilità di distribuire la somma tra coloro che siano stati danneggiati dal comportamento illecito, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede²⁴. Qualora non si riescano ad individuare i beni che sono strettamente legati al fatto illecito, si applica la sanzione della c.d. «confisca per equivalente» al prezzo o al profitto del reato²⁵. L'autorità giudiziaria in sede cautelare può sempre applicare delle misure coattive, disponendo sia il sequestro preventivo dei beni confiscabili²⁶, sia il sequestro conservativo dei beni mobili e

¹⁸ Art. 13, comma 2 d.lgs. 231/2001.

¹⁹ Art. 15 del d.lgs. 231/2001.

²⁰ Nel disporre, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

²¹ Art. 12 d.lgs. 231/2001.

²² Art. 17 D.lgs. 231/2001.

²³ Art. 18 d.lgs. 231/2001.

²⁴ Art. 19, comma 1 d.lgs. 231/2001.

²⁵ Art. 19, comma 2 d.lgs. 231/2001.

²⁶ Art. 53 d.lgs. 231/2001.

immobili facenti parte del complesso aziendale, purché sussista fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato²⁷.

1.5.3 Ulteriori ipotesi: Delitto tentato e Reato commesso all'estero

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà²⁸. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento²⁹. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Invece, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati presupposto commessi all'estero.³⁰ La finalità è quella di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti applicativi richiamati dal Decreto, affermano che

- (a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto;
- (b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del Decreto, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- (d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Descrizione dell'organizzazione e predisposizione del Modello

2.1 Lorenzi S.r.l.: storia aziendale

Lorenzi S.r.l. viene costituita nel 1986 dalla famiglia Lorenzi. L'azienda acquista, lavora e commercializza microfibrà e tessuto non tessuto destinati principalmente ai settori pelletteria e calzatura (tecnica e sportiva), ma anche per l'abbigliamento e arredamento. Ai fini del raggiungimento del predetto oggetto sociale, Lorenzi S.r.l. può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili allo scopo, compreso l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto di aziende di terzi. La società può, altresì

²⁷ Art. 54 d.lgs. 231/2001.

²⁸ Art. 26, D.lgs. 231/2001.

²⁹ Art. 26 d.lgs. n. 231/2001.

³⁰ L'art. 4 D.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361 c.c.

Le suddette attività possono essere svolte in Italia oppure all'estero e/o con il concorso di terzi. La sede della Società è situata in Via Oslo 2, a Vigonza, in provincia di Padova.

2.2 Modello di governance della società

Lorenzi S.r.l. è una società di capitali nella forma a responsabilità limitata.

Il modello di governance della società è quello tradizionale e così articolato

- **Assemblea degli Azionisti:** competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- **Consiglio di amministrazione:** rivestito di tutti i poteri di gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all'Assemblea dei soci. È composto da cinque consiglieri, in carica nominati dai soci, in esercizio dei particolari diritti loro conferiti dallo Statuto.
- **Collegio sindacale:** ha il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo di rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- **Società di revisione:** un revisore è incaricato dall'Assemblea degli azionisti della revisione contabile.

2.3. Assetto organizzativo

La struttura organizzativa della Società è articolata tra funzioni operative e funzioni di gestione e controllo, con una precisa separazione di compiti, ruoli e responsabilità.

Inoltre, la Società è dotata di un insieme di strumenti di *governance*:

- **Statuto:** in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività gestoria.
- **Sistema delle deleghe e delle procure:** stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società, e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa.
- **Codice Etico:** esprime i principi etici e di deontologia che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.
- **Sistema di Gestione Integrato** – la società ha adottato alcune certificazioni che attestano l'attenzione dell'ente verso l'impegno nello sviluppo sostenibile per garantire ottimali condizioni di lavoro (SA 8000), nonché alla qualità del proprio prodotto (ISO9001³¹). È altresì rispettosa delle disposizioni contenute al Regolamento REACH, principale fonte normativa per il settore tessile.

2.4. Il Progetto per la definizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

³¹ Si stima l'ottenimento entro la fine del 2024.

Al fine di adeguare il proprio sistema di controllo alle esigenze espresse dal Decreto, la Società ha ritenuto opportuno avviare un apposito progetto volto alla creazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi ispirato sia alle previsioni del Decreto sia ai principi già radicati nella cultura di governance nonché alle indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria. Attraverso questo progetto la Società è giunta alla redazione e all'adozione del presente MOG, rafforzando ulteriormente i propri sistemi di governance.

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

2.4.1 Le Linee Guida di Confindustria

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i MOG possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati³².

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle principali Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, *in primis* quelle di Confindustria approvate originariamente in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate (di seguito "**Linee Guida**") nel giugno 2021.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

1. individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno;
3. valutazione dei rischi residui non coperti dai presidi di controllo preventivi. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria variano a seconda della tipologia di reato presupposto che si può astrattamente verificare:
 - Per la prevenzione dei reati dolosi: il Codice Etico; il sistema organizzativo; le procedure manuali ed informatiche; i poteri autorizzativi e di firma; e il sistema di controllo e gestione
 - Per la prevenzione dei reati colposi (reati in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali): il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; la struttura organizzativa; la formazione e addestramento; la comunicazione e coinvolgimento; la gestione operativa; il sistema di monitoraggio della sicurezza

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;

³² Art. 6, comma 3 d.lgs. 231/2001

- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano: autonomia e indipendenza, professionalità e onorabilità; continuità di azione;
4. Obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

È opportuno segnalare che l’eventuale non conformità alle Linee Guida di riferimento non inficia, di per sé, la validità del MOG adottato dalla Società. Il singolo MOG, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società cui si riferisce, può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura hanno carattere generale), per rispondere maggiormente alle esigenze di prevenzione proprie del Decreto.

2.4.2 Costruzione del Modello

Il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione del MOG si è articolato in quattro fasi:

1. Identificazione delle aree di rischio o cd. *risk mapping*

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Trattasi, di tutte quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti sensibili (c.d. “aree di rischio”). Questa fase si è concretizzata nelle seguenti attività (a) analisi tecnico-organizzativo e legale, prevalentemente della documentazione sociale (organigramma, contrattualistica, procedure operative) per comprenderne l’attività e (b) individuazione dei processi e delle attività sensibili degli ambiti aziendali oggetto di intervento, ed infine (c) identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente posti in essere (di seguito, “*key officers*”).

2. Rilevazione della situazione esistente

Dopo aver individuato le aree a rischio, la fase successiva si è attuata mediante interviste ai *key officers*, al fine di analizzare e valutare le attività sensibili precedentemente individuate, ponendo particolare enfasi sui processi di gestione e gli strumenti di controllo previsti. In particolare, per ogni processo/attività sensibile individuata nella fase precedente sono state individuate le fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato presupposto costituenti la responsabilità amministrativa degli enti. Ai fini della valutazione sono stati utilizzati i seguenti standard di controllo (in accordo con i criteri generali di cui alle Linee Guida), meglio specificati e descritti all’interno delle singole parti speciali del modello, ma che qui riportiamo a titolo generale:

- Responsabilità e segregazione delle funzioni: definizione e formalizzazione delle responsabilità di gestione per i processi o i sotto-processi identificati come critici per la commissione del reato;
- Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;

- Presenza di protocolli, procedure, istruzioni o altra documentazione idonea e formalizzata per descrivere le modalità di governo dei processi atte a prevenire la commissione del reato presupposto;
- Sussistenza di strumenti di registrazione che attestino l'attuazione delle procedure;
- Misure ed attività di sorveglianza: previsione di idonee misure di sorveglianza sulle attività connesse con la potenziale commissione dei reati, quali ad esempio: attività di audit e piani di monitoraggio;
- Individuazione dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di dare completa applicazione a quanto richiesto dalla norma, la società ha provveduto contestualmente all'adozione del Modello Organizzativo ad individuare l'Organismo di Vigilanza sul Modello predisposto esteso a tutte le fattispecie di reato presupposto;

3. *Gap analysis* e piano di azione o cd. *action plan*

Dopo aver individuato i processi/attività sensibili, per costruire un MOG idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, sono stati individuati i requisiti organizzativi e le relative azioni di miglioramento da implementare nel MOG. Ciò ha richiesto una dettagliata valutazione del modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta per poter valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del Decreto. Su questo si sostanzia la *gap analysis* eseguita, ovvero l'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente ed il modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001, con particolare attenzione all'organizzazione interna, al sistema di procedure aziendali ed all'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle "attività sensibili" ivi espressamente richiamati. Attraverso questa attività di confronto è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, predisporre un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi mancanti per realizzare un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal Decreto, nonché le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

4. Disegno del modello di organizzazione gestione e controllo

La fase finale, grazie al supporto dei risultati delle fasi precedenti e degli indirizzi forniti dagli organi decisionali della Società, è stata caratterizzata dalla definizione del MOG ai sensi del Decreto, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del Decreto e alle Linee Guida.

2.4.3 Adozione del Modello e sua attuazione

Il presente MOG, elaborato e redatto secondo quanto fin qui descritto, è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione della Società, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto. Il MOG rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: (a) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno; (b) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Sotto la propria esclusiva responsabilità, la Società provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche e alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

2.4.4 Finalità del Modello

Il MOG di Lorenzi S.r.l è volto a ridurre il rischio di commissione di reati da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società per mezzo della diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità e alla regolamentazione di meccanismi di controllo delle fasi decisionali ed operative dell'attività sociale.

Nello specifico si vuole a garantire, all'interno della Società, la conoscenza delle attività che presentano un rischio di commissione dei reati, nonché delle fattispecie di reato previste dal Decreto. Si vuole pertanto improntare l'attività d'impresa ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza, manifestando la convinzione che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati dalla Società medesima.

La predisposizione di un sistema efficiente e adeguato di controlli è un punto cardine dell'attività preventiva posta in essere dalla Società medesima: con essi si vuole garantire che soggetti apicali, dipendenti, collaboratori agiscano in modo conforme a correttezza e diligenza.

2.4.5 Struttura del Modello

Il presente MOG si articola in due parti principali: una generale, contenente i punti cardine del Decreto e facente riferimento all'organizzazione aziendale, nonché da una parte speciale, che definisce quali reati sono stati individuati come astrattamente realizzabili, le aree maggiormente a rischio, integrando con ulteriori obblighi e divieti le procedure e protocolli preventivi interni.

Vi sono ulteriori parti accessorie, sotto forma di Allegati, che hanno la funzione di integrare il presente MOG, tra cui: Codice Etico (Allegato 1), Regolamento dell'OdV (Allegato 2), Organigramma aziendale (Allegato 3).

Riassumendo, il MOG sarà così articolato:

1. Parte generale, contenente una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà societaria, al sistema di governance e all'assetto organizzativo;
 - alla metodologia adottata per la realizzazione del MOG;
 - all'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
2. Parte speciale, suddivisa in fascicoli, contenente una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - alle attività sensibili e ai relativi principi di comportamento e standard di controllo.

2.4.6 Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello

Lorenzi S.r.l. si propone di verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello adottato alle esigenze mutevoli della realtà d'impresa e del quadro normativo. Si provvederà inoltre, qualora risulti necessario, alla modifica del medesimo laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni previste o qualora la struttura dell'ente sia soggetta a un mutamento tale da richiedere l'adeguamento del Modello alle nuove esigenze organizzative. In particolare, il presente MOG è soggetto alle seguenti verifiche periodiche, circa (a) la coerenza tra i comportamenti concreti dei

destinatari ed il MOG medesimo³³, e (b) l'efficacia delle procedure esistenti, dovendo necessariamente verificare l'effettivo funzionamento del presente MOG con le modalità stabilite dall'OdV; (c) mutamenti di carattere normativo. All'esito delle verifiche periodiche, l'OdV è tenuto a redigere una relazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione di Lorenzi S.r.l., evidenziando eventuali scompensi e suggerendo possibili azioni da intraprendere. Le modifiche sono invece disposte dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'OdV.

2.4.7 Diffusione del Modello

La conoscenza del Modello è garantita da un'adeguata diffusione del medesimo - e dei principi che in esso si esplicano - a tutti i livelli aziendali dell'organizzazione societaria. In particolare, al fine di garantire un'efficace sensibilizzazione, è segnalato ai soggetti operanti nelle c.d. aree a rischio che l'eventuale violazione delle disposizioni riportate nel Modello costituisce un illecito che comporta l'applicazione di sanzioni.

Lorenzi S.r.l. si impegna quindi a contrastare ogni comportamento integrante una violazione del presente Modello, nonché dei principi di correttezza e diligenza cui l'assetto organizzativo della Società si ispira.

La diffusione del Modello avviene in particolare nei confronti di (a) soggetti apicali, i quali esercitando funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero esercitando, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società; (b) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali; (c) infine, coloro che pur non avendo un rapporto organico con la Società, operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa (ad esempio consulenti, agenti, partner commerciali)

2.4.8 Rapporti con il Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato Decreto, la Società si è dotata di un Codice Etico (Allegato 1), avente l'obiettivo di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholders* (es. dipendenti, consulenti, fornitori). Ulteriore scopo del Codice Etico è quello di favorire o promuovere un elevato standard di professionalità ed evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi della Società o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende promuovere. Dunque, unitamente al MOG, il Codice Etico integra un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza.

3. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto³⁴, l'ente può essere esonerato da responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o a questi sottoposti, qualora l'organo amministrativo abbia deliberato e adottato un MOG efficace ed idoneo a prevenire i reati considerati, ed abbia attribuito all'OdV, ovvero un ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente il compito di vigilare sul corretto funzionamento del MOG, nonché curandone l'aggiornamento. L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

³³ Non devono esservi azioni contrarie alle disposizioni del presente MOG, nonché il rispetto dei poteri di delega ed i limiti di firma

³⁴ Art. 6, comma 1, lett a) e b) d.lgs. 231/2001

3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Affinché l'OdV possa svolgere effettivamente e compiutamente la propria attività, è necessario che risponda a determinati requisiti essenziali per gestire correttamente l'attuazione del Modello in tutte le sue parti, conseguendo compiutamente l'obiettivo di prevenzione:

- (a) **Indipendenza e autonomia:** l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, poiché il suo operato deve essere totalmente imparziale, e per poter adempiere deve avere completa libertà d'azione nello svolgimento dell'attività di controllo. Nonostante, funzionalmente parlando, l'OdV dipenda dall'organo dirigenziale, quest'ultimo non può assolutamente ingerirsi nelle attività svolte dal primo, dovendosi limitare a valutare i flussi informativi ricevuti. In aggiunta a ciò, l'OdV non deve ricoprire nessun tipo di mansioni e compiti operativi, poiché questo comporterebbe una violazione dell'auspicata separazione delle funzioni;
- (b) **Professionalità:** l'OdV deve svolgere tutte le attività di propria competenza in maniera efficace ed efficiente; pertanto, deve possedere capacità e conoscenze multidisciplinari, con particolare riferimento a quelle in campo aziendale, giuridico e organizzativo;
- (c) **Continuità d'azione:** i compiti cui l'OdV è chiamato ad assolvere richiedono costante impegno ed attenzione, poiché per operare una piena ed attenta stima del rischio di reato, gli aspetti da valutare e le informazioni da elaborare sono numerosi. Dunque, considerato che deve essere in grado di individuare prontamente eventuali anomalie, per poi elaborare eventuali interventi correttivi, sarà necessario, da un lato, un continuo flusso informativo verso l'Organismo mentre, dall'altro, deve essere attuata un'attività periodica di monitoraggio della situazione aziendale.

3.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Il Decreto prevede che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'OdV possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente³⁵ (art. 6, comma 4).

Per le società di capitali, invece, le Linee Guida indicano che l'Ente può costituire un organismo *ad hoc*, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, composto, in quest'ultimo caso, anche da soggetti interni all'organizzazione aziendale (ad es. responsabile dell'*internal audit*, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (ad es. consulenti, esperti, ecc.). Alternativamente, i soggetti che potrebbero ricoprire la carica dell'OdV andrebbero individuati

- (a) nel Collegio Sindacale³⁶;
- (b) nel comitato per il controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
- (c) nel soggetto che svolge *internal auditing*, ove esistente;
- (d) nell'organo dirigente, per gli enti di piccole dimensioni.

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Società, con delibera del Consiglio di amministrazione, affida la funzione di OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello e a curarne l'aggiornamento.

L'incarico avrà la durata determinata dalla delibera di nomina; la revoca dello stesso potrà avvenire solo per giusta causa.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, dispone di risorse adeguate (a tale scopo il Consiglio di amministrazione provvede a dotarlo di idoneo budget e conferisce nello svolgimento delle sue funzioni il potere di avvalersi in modo sporadico o continuativo di

³⁵ Art. 6, comma 4 d.lgs. 231/2001.

³⁶ Confindustria, Linee Guida, 55 e ss.

dipendenti della società) e i suoi componenti non possono subire pregiudizio a seguito dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

In particolare, l'OdV si può avvalere, per assolvere i compiti di vigilanza imposti dal Decreto, delle opportune figure professionali, per cui sono definiti criteri di qualifica verificati sulla base dei curriculum vitae raccolti (a titolo non esaustivo: conoscenza della normativa su Salute e Sicurezza e Ambiente, capacità di ispezione e indagine, qualificazione nella gestione di sistemi).

L'OdV ha la facoltà di accedere a tutti i documenti e a tutti i locali della Società al fine del miglior svolgimento del proprio incarico.

È fatto obbligo a qualunque dipendente e collaboratore, a fronte di richiesta da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi rilevanti, di fornire ogni informazione richiesta.

Ciascun dipendente e collaboratore della Società deve segnalare ogni violazione del modello al suo diretto Responsabile, con obbligo di quest'ultimo di riferirne all'OdV. In caso di urgenza è consentita la segnalazione diretta.

La segnalazione potrà avvenire in via riservata e l'autore della stessa non potrà subire discriminazioni o pregiudizi che trovino causa nella segnalazione.

In particolare, anche in assenza di una violazione al modello, dovranno inoltre essere segnalati all'OdV gli infortuni, le malattie professionali e ogni situazione di rischio elevato che si riscontri. Tutte le informazioni, i resoconti e i dati inviati all'OdV sono custoditi a cura dello stesso e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, oltre che ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e di ogni altra normativa applicabile. L'OdV provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività da svolgere annualmente.

3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Le attività realizzate dall'OdV sono insindacabili, salvo che dall'organo gestorio, in quanto direttamente responsabile del funzionamento ed efficacia del MOG, il quale dovrà necessariamente vigilare sull'operato dell'OdV. Ciò posto, i poteri di iniziativa e controllo conferiti all'OdV sono necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento ed osservanza del MOG³⁷, e consistono nel

- (a) verificare l'efficienza e l'efficacia del MOG, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal MOG stesso;
- (b) verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del MOG;
- (c) curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del MOG, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: (i) significative violazioni delle prescrizioni del MOG; (ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; (iii) modifiche normative;
- (d) assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- (e) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- (f) segnalare tempestivamente all'organo gestorio, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

³⁷ Art. 6 d.lgs 231/2001.

- (g) curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- (h) disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture;
- (i) promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- (j) promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
- (k) fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel MOG;
- (l) predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- (m) formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- (n) accedere liberamente presso qualsiasi funzione della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- (o) richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla Società;
- (p) promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 4 del presente MOG;
- (q) verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

Sarà compito dell'organo gestorio, nello specifico del Consiglio di Amministrazione, curare l'adeguata comunicazione alle strutture dei compiti dell'OdV, nonché dei suoi poteri. Inoltre, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 179/2017, poi modificata dal d.lgs. 24/2023 o cd. Legge sul *Whistleblowing*, all'OdV sono stati assicurati ulteriori compiti, ovvero quelli di garantire la tutela dell'identità e della riservatezza del soggetto che segnala eventuali condotte illecite o violazioni del MOG.

3.4. I flussi informativi verso l'OdV e Controllo

Per assolvere i propri poteri e funzioni, l'OdV si basa principalmente su dati ed informazioni che provengono da tutta l'organizzazione; perciò, il legislatore ha previsto una serie di obblighi informativi a favore dell'OdV diretti

- (a) ai dipendenti, i quali hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di avvenuta commissione, di condotte che integrano la fattispecie dei reati presupposto;
- (b) agli membri degli organi apicali, aventi l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni attuate da dipendenti, collaboratori e consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- (c) gli autori delle segnalazioni in buona fede (cd. *Whistleblower*) devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, nonché assicurare la

riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3.4.1. Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società devono trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- (a) i provvedimenti e/o le notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano anche indirettamente la Società e/o i suoi organi sociali;
- (b) le richieste di assistenza legale inoltrate in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati presupposto;
- (c) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito dell'attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- (d) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o a violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- (e) le delibere del CdA che abbiano attinenza con il Decreto;
- (f) i verbali e le relazioni del Collegio Sindacale che abbiano attinenza con il Decreto

3.4.2 Segnalazione delle violazioni (cd. *Whistleblowing*)

Secondo la normativa di riferimento (Legge n. 179/2017, D.lgs. n. 24/2023, Linee Guida e norma ISO 37002:2021), entro il 17 dicembre 2023 tutte gli enti dovranno predisporre e formalizzare una procedura interna per garantire l'anonimato e la riservatezza del lavoratore, autonomo o dipendente, che segnali irregolarità di carattere civile, penale e amministrativo, anche ascrivibili alle fattispecie dei reati presupposto. Per poter assicurare l'anonimato e tutelare l'identità del soggetto segnalante, nonché eventuali effetti ritorsivi, è necessario definire in modo chiaro, e facilmente accessibile a tutti, le modalità di formulazione delle segnalazioni, le condizioni e le procedure di gestione delle stesse. Le segnalazioni possono essere formulate in forma scritta, con mezzi informatici, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ma anche, su richiesta del *whistleblower*, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni. La procedura di gestione delle segnalazioni deve tenere conto delle disposizioni del GDPR e definire delle scadenze temporali per dare un riscontro al segnalante. Queste veicolazioni di informazioni potranno essere gestite internamente dall'azienda affidandone la responsabilità all'OdV, oppure a personale idoneo e formato (ad esempio il responsabile della compliance, il datore di lavoro oppure un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni tra cui quella legale, audit interno, compliance, HR), ovvero a soggetti esterni di comprovata professionalità, che si occupino di gestire la prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento con l'ente

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente, Lorenzi S.r.l. ha istituito un sistema di segnalazione delle violazioni cui possono liberamente accedere dipendenti e membri degli organi sociali della Società nonché tutti i soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Lorenzi S.r.l. (ad esempio clienti, consulenti, fornitori).

Il personale dipendente ha la possibilità di trasmettere segnalazioni circostanziate, di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente MOG e/o del Codice Etico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La segnalazione di una violazione, effettiva o presunta, del MOG deve essere effettuata attraverso i canali indicati nella relativa procedura (indirizzo email dedicato; indirizzo di posta; portale online).

Tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede e dovranno contenere informazioni sufficienti a svolgere le necessarie verifiche. Pertanto, l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

In tutte le fasi dell'attività di gestione delle segnalazioni così inoltrate, è garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante, con protocolli sicuri, la rivelazione dell'identità dell'autore della segnalazione è subordinata al rilascio di un suo atto di consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Lorenzi S.r.l tutela il segnalante da tutte le manifestazioni, dirette e/o indirette, di ritorsione o di discriminazione, per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla segnalazione.

L'apparato sanzionatorio, delineato nel capitolo 4, è direttamente applicabile ai soggetti che violano le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni risultate in seguito infondate.

3.5. Archiviazione delle informazioni e Reporting verso gli organi societari

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti nei verbali, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, tutta la documentazione cartacea viene conservata presso la segreteria della Funzione Legale, in un armadio chiuso a chiave, non accessibile a terzi.

3. Sistema sanzionatorio per inosservanza del Modello

4.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i MOG prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito favorevole di un eventuale procedimento penale posto in essere nei confronti della Società, in quanto le regole di condotta imposte dal MOG e dalle procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti, definiti nel Decreto, che le violazioni in questione possano determinare. Difatti, la mancata osservanza delle norme contenute nel presente MOG e documentazione accessoria lede infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Le sanzioni devono spaziare da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'ente, nel caso di violazioni più gravi. Il potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di proporzionalità (sanzione commisurata alla violazione) e contraddittorietà (coinvolgimento del soggetto interessato). È possibile prevedere inoltre meccanismi premiali riservati a quanti cooperano al fine dell'efficace attuazione del modello. Spesso, infatti, quando si intende promuovere il rispetto delle regole, la prospettiva

dei vantaggi derivanti dalla loro osservanza può risultare più efficace della minaccia di conseguenze negative per la loro violazione.

Lorenzi S.r.l. prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme contenute nel MOG, nei relativi Allegati e nelle procedure interne rappresenta una condizione essenziale ed imprescindibile per assicurare l'effettività del MOG stesso.

4.1.2 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente MOG, Allegati e relative Procedure:

- (a) la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- (b) l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- (c) la messa in atto di azioni o comportamenti inosservanti delle specifiche “misure di tutela del segnalante” nonché, la messa in atto di azioni o comportamenti, realizzati con dolo o colpa grave, volti alla presentazione di segnalazioni che si rivelino, poi, infondate.

4.2 Sistema disciplinare

In ottemperanza a quanto detto, il sistema sanzionatorio adottato da Lorenzi S.r.l, varia a seconda dei soggetti che hanno commesso le sopracitate violazioni.

4.2.1 Personale dipendente appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi

Qualora si tratti di soggetti che ricoprono le posizioni di dipendenti e quadri direttivi, il sistema sanzionatorio adottato da Lorenzi S.r.l prevede che sulla base del grado di intensità con cui un soggetto abbia

- (a) non rispettato i principi o delle regole di comportamento previsti dal presente MOG; ovvero
- (b) violato le procedure e norme interne previste e/o richiamate; oppure
- (c) adottato un comportamento, nell’ambito delle Attività Sensibili, non conforme o inadeguato alle prescrizioni del MOG corredato ad una inosservanza relativa alla disciplina ed esecuzione del lavoro» ai sensi di quanto già previsto dal presente regolamento.

Qualora le suddette violazioni siano state di lieve entità, il provvedimento applicabile sarà quello del rimprovero verbale. Il provvedimento applicabile sarà quello del biasimo, se il grado di violazione aumenta ad una media intensità, giungendo alla sospensione dal servizio per gravi violazioni, ed infine, culminando con il licenziamento per giusta causa, qualora il soggetto abbia adottato comportamenti consapevolmente contrari alle prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente MOG³⁸.

L’attivazione, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare sono affidati all’Amministratore delegato della Società che formula una proposta al Consiglio di

³⁸ Anche se tale comportamento non abbia effettivamente configurato uno dei reati individuati dal Decreto, in questo caso viene lesa l’elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, correlandosi ad una «mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto» ai sensi di quanto previsto dal vigente contratto collettivo aziendale di lavoro per quadri direttivi ed aree professionali.

amministrazione, quest'ultimo titolare del potere di irrogare le sanzioni, fermo restando che l'adeguatezza del sistema sanzionatorio ed il relativo costante monitoraggio sono affidati all'OdV e Controllo, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

4.2.2. Personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, (a) dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente MOG, oppure (b) del dovere di adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili quelle tra le misure indicate in precedenza che saranno ritenute più idonee in relazione alla gravità della/e violazione/i e della eventuale loro reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Disciplinare. Il procedimento disciplinare è affidato all'OdV, il quale dovrà valutare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio ed il relativo costante monitoraggio, formula una proposta al Consiglio di amministrazione, titolare del potere di irrogare le sanzioni.

4.2.3. Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni della Società che, in contrasto il presente MOG, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno dei reati ricompresi nel Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto. I relativi interventi sanzionatori sono disposti dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Amministratore delegato o dell'OdV, fermo restando che l'adeguatezza degli interventi ed il costante monitoraggio dei medesimi vengono affidati all'OdV, il quale procederà anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

4.2.4. Consiglio di amministrazione e Consiglio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà a adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente. In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale della Società, l'OdV provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.